

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOCA E GOZZANO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE (ART.1, C. 124, DELLA LEGGE N. 145/2018 - ART. 14 CCNLL EE.LL. DEL 22.01.2004)

TRA

Il Comune di Boca, rappresentato dal Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Boca Via Unità d'Italia n.1, in esecuzione alla deliberazione di G.C. N. del .

E

Il Comune di Gozzano, rappresentato dal Sindaco....., domiciliato per la carica presso la sede comunale in Gozzano Via Dante n. 85, in esecuzione alla deliberazione di G.C. N. del .

Le parti come sopra costituite con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E FINE

Al fine di soddisfare la reciproca realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una più economica gestione delle risorse umane i Comuni di Boca e Gozzano sottoscrivono, nello spirito di reciproca collaborazione che contraddistingue i buoni rapporti tra Amministrazioni, la presente Convenzione ai sensi dell'art.1, c. 124, della legge 145/2018 e dell'art. 14 del CCNL Enti Locali siglato il 22 gennaio 2004, per l'utilizzo a tempo parziale e per un periodo predeterminato di una unità di personale di categoria C1, dipendente dal Comune di Boca a tempo pieno e indeterminato.

ART. 2

DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La durata della presente Convenzione decorre dal 1° gennaio 2025 e cessa al 31 dicembre 2026. Essa potrà essere risolta prima della scadenza previo accordo tra i Comuni convenzionati; dopo tale momento, verrà redatta, a cura del Comune capo-convenzione, distinta delle spese sino a quel momento sostenute per il servizio in oggetto e queste dovranno essere comunicate all'altro Comune che dovrà provvedere alla loro liquidazione.

ART. 3

COMUNE CAPO – CONVENZIONE

Comune capo – convenzione è BOCA che è anche titolare del rapporto di lavoro del personale utilizzato.

ART. 4

MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono l'utilizzo di una unità di personale dipendente del Comune di BOCA, inquadrata nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale "Geometra", ed individuata nella Sig.ra IANIERI geometra NICOLE.

La suddetta dipendente presterà servizio nei limiti dell'orario contrattuale di 18 ore settimanali su ciascun comune, secondo le esigenze di entrambi i Comuni.

Fatta salva ogni maggiore e temporanea necessità di uno dei Comuni convenzionati, le eventuali variazioni d'orario verranno preventivamente stabilite dai Responsabili del servizio tecnico di entrambi i Comuni, sentiti i rispettivi Sindaci.

ART. 5

CONSULTAZIONE E VIGILANZA

Le consultazioni, le verifiche e il controllo della gestione del servizio sono esercitate congiuntamente dai Sindaci o dai Segretari Comunali dei due Comuni convenzionati a seconda delle competenze di ciascuno rispetto agli argomenti che ne formano l'oggetto.

Essi si consulteranno, esprimendo parere:

1. per eventuale rinnovo della Convenzione;
2. per le direttive generali dell'attività relativa all'utilizzo convenzionato della dipendente, ivi compresi gli accordi relativi alle modalità gestionali di cui al precedente articolo 4;
3. sulle proposte di modifica della convenzione.

I Comuni convenzionati, con il presente atto, si impegnano ad una corretta gestione del rapporto di lavoro del dipendente convenzionato ed a mantenere rapporti di lealtà e reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione di cui all'oggetto della presente convenzione.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti tra i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

Pertanto la spesa complessiva per la retribuzione spettante al dipendente convenzionato, relativa alla gestione del servizio, sarà così ripartita:

COMUNE DI BOCA in misura pari al 50%

COMUNE DI GOZZANO in misura del 50%.

E' fatta salva una diversa ripartizione in presenza di una diversa distribuzione delle ore di lavoro effettivamente prestate presso i due Comuni nel periodo di riferimento.

ART. 7

FINANZIAMENTO DELLE SPESE

Il Comune Capo – convenzione provvederà al finanziamento di tutte le spese relative all'unità di personale oggetto della presente convenzione ed al recupero della quota a carico del Comune associato.

Il Comune Capo – convenzione provvederà:

- al pagamento degli emolumenti al dipendente, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
- a predisporre un preventivo analitico di tutte le spese relative al periodo di utilizzo della dipendente, con il riparto delle spese a carico dei Comuni convenzionati, ed a trasmetterlo al Comune di Gozzano affinché provveda ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione la quota di spesa di pertinenza.
- a predisporre ed inviare rendiconto finale al Comune di Gozzano al termine della convenzione.

Il Comune convenzionato dovrà corrispondere la quota a proprio carico entro trenta giorni dal ricevimento del riparto definitivo.

In caso di ritardo nel pagamento, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo.

Le autorizzazioni per le missioni sono autorizzate dai singoli Comuni nei limiti di legge.

Al dipendente che presti servizio al di fuori dell'orario di lavoro sarà corrisposto, da ciascuno dei Comuni convenzionati, previa autorizzazione da parte degli stessi, il compenso per le prestazioni straordinarie, il cui importo complessivo non potrà comunque eccedere i limiti globali di ore di lavoro straordinarie previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ciascun Comune provvederà all'attribuzione ed all'erogazione del trattamento accessorio di cui all'art. 68, comma 2, del CCNL 21.05.2018, secondo la contrattazione decentrata a livello di ente.

Viene fatta salva la possibilità di ciascuno dei due comuni convenzionati di attribuire autonomamente incarichi specifici di responsabilità con conseguenti retribuzioni aggiuntive.

ART. 8

EFFICACIA E RINVIO

La presente convenzione non è soggetta a registrazione a norma dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 1 della tabella "Atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione" allegata allo stesso decreto.

Per quanto in essa non previsto si applicano le disposizioni contrattuali e di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì,

IL SINDACO DEL COMUNE DI BOCA

IL SINDACO DEL COMUNE DI GOZZANO

Per accettazione:

Il dipendente

